

Corte di Cassazione e Dirigenti Unep II

Ho letto la **sentenza n. 21011/07** con la quale la Cassazione ha rigettato il ricorso del Ministero della Giustizia contro la sentenza della Corte d'appello che, a sua volta, dichiarava inammissibile l'appello verso la decisione del Tribunale che, in primo grado, aveva riconosciuto al Collega Marco Melli il diritto alle differenze retributive tra il trattamento economico percepito e quelli previsti per le categorie C2 e C3, con riferimento ai relativi periodi temporali.

Sono ovviamente lieto del risultato conseguito dal Collega. Pur essendo fautore di una diversa figura di Ufficiale Giudiziario, non sono masochista e non mi interessa per nulla propugnare il tanto peggio tanto meglio per l'attuale condizione della categoria, anzi. Se mai il ragionamento tra colleghi dovrebbe essere diretto a valutare come sia preferibile incanalare le nostre energie in vista del conseguimento di un utile veramente tale e per tutti.

Non dico così per evitare gli strali di qualche **ulema** della categoria e non vorrei apparire guastafeste, ma credo che, per onestà intellettuale nei confronti dei colleghi, la sentenza della Cassazione, anche questa volta, vada letta attentamente e con prudenza per evitare **entusiasmi immotivati** o **false illusioni**.

La sentenza n. 21011 dell'08 ottobre 2007 della Sezione Lavoro della Cassazione, nella parte intitolata "svolgimento del processo", riassume, come sempre, le vicende processuali precedenti, dalla sentenza di primo grado, favorevole al Collega a quella di appello che anzitutto **dichiara inammissibile il primo appello dell'amministrazione per motivi tecnici**: "la parte appellante ha contestato la fondatezza della pretesa attrice per le ragioni riportate nella sua memoria di costituzione nel primo grado di giudizio interamente trascritte. Tale motivo è anzitutto inammissibile perché la specificità dei motivi di appello richiesta dagli artt. 342 e 434 c.p.c. esige che l'appellante individui con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le censure in concreto mosse alla sentenza impugnata in modo che possano evincersi le argomentazioni proposte in contrapposizione a quelle riportate in sentenza", (pag 2 della sentenza della Cassazione).

Quindi il copia-incolla dei motivi già proposti in primo grado non è sufficiente per sostenere un appello.

La **Corte di appello**, comunque, non si è fermata qui ma **è entrata nel merito** giudicando infondato l'appello dell'amministrazione e riconoscendo che la quantità e la qualità delle prestazioni svolte dal Collega Melli sono meritevoli del riconoscimento richiesto. (a pag. 3).

Questa scelta di approfondire il merito, operata dalla Corte d'appello, ha la sua importanza e la ritroveremo più oltre nelle **motivazioni della Suprema Corte**.

L'Amministrazione, fallito l'appello, ha presentato ricorso alla Corte Suprema lamentando un difetto di giurisdizione (motivo risolto e respinto dalle Sezioni unite) e violazione e falsa applicazione di norme e principi di diritto e vizio di omessa e contraddittoria motivazione.

La Cassazione, cui va dato atto della diligenza nel trascrivere gli argomenti delle parti, passando alla parte intitolata "motivi della decisione" ha, **purtroppo per la categoria**, risolto il problema letteralmente con quattro parole: "**Il ricorso è inammissibile**".(pag. 5)

Ancora una volta, **una motivazione assolutamente tecnica che prescinde da qualunque valutazione del merito**, anzi, la Cassazione, motivando le quattro parole, addebita questa inammissibilità proprio al fatto che l'amministrazione nel suo ricorso nulla ha detto circa la prima inammissibilità pronunciata dalla Corte d'appello (v. sopra e pag. 2 della sentenza della Cassazione) ma si è impantanata nell'esame del merito: " **...l'amministrazione ricorrente**, impegnandosi nella critica dell'esame di merito condotto dalla Corte di appello, **non si è in alcun modo curata di censurare la statuizione di inammissibilità. Se anche in ipotesi tale critica** (la critica dell'amministrazione sul merito, n.d.a.) **fosse fondata** non verrebbe quindi scalfita la pronuncia di inammissibilità dell'appello, con conseguente passaggio in giudicato del relativo capo della sentenza di primo grado, pag. 5)

La Corte di Cassazione prosegue nello sviluppo dei propri argomenti chiarendo ulteriormente che quando "il giudice, **dopo una statuizione di inammissibilità...** abbia **impropriamente** inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnare; conseguentemente è ammissibile l'impugnazione che si rivolga alla statuizione pregiudiziale (quella di inammissibilità, n.d.a.) ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l'impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito".

In conclusione la preventiva dichiarazione di inammissibilità dell'appello contro la sentenza di primo grado, non avrebbe consentito alla Corte d'Appello di entrare nel merito di alcuno dei motivi di ricorso e lo sbaglio nell'impostazione del successivo ricorso per Cassazione, da parte dell'amministrazione, lo ha reso inammissibile.

Quindi **bene per il Collega**, male, malissimo, per l'Avvocato dello Stato che meriterebbe un severo riesame del suo rapporto di lavoro e della propria retribuzione.

Purtroppo **nulla di fatto** per la categoria che vede sfumare, per questa volta, la possibilità di un vero riesame dell'orientamento espresso nella famigerata [sentenza 13718/2006](#) e (a meno che la Corte d'appello di Reggio Calabria, cui la Cassazione, con la sentenza 13718, ha rinviato le ulteriori decisioni, in quanto spettanti al giudice di merito, non pervenga a diverse determinazioni) restano valide tutte le [argomentazioni](#) allora espresse con le **aggravanti** che:

1) alla luce del previsto **“snellimento”** della pianta organica dei nostri C3 (6) **quanti colleghi potranno richiedere il riconoscimento retributivo delle relative mansioni?**

2) con il **nuovo contratto**, all'interno di ogni singola area **i lavoratori sono tenuti a svolgere tutte le mansioni considerate equivalenti**, dal momento che il profilo di appartenenza è caratterizzato dalla **massima flessibilità**,

3) possono essere considerate mansioni superiori **solo** quelle dell'**area** immediatamente superiore.

Quindi, colleghi, smettiamo di andare avanti – si fa per dire – guardando all'indietro, può essere molto pericoloso.

Pino Lobrano (ottobre 2007)